

## OSSERVAZIONI ROF

Art. 0	Istituzione di una consulta del personale, con relativa piattaforma tecnologica, che abbia capacità di informazione, discussione e sondaggio del personale
Art. 1, comma 1,	<p>h) per linee progettuali: uno o più progetti di ricerca che concorrono alla missione; h bis) per progetti di ricerca: un insieme coordinato e integrato di attività di ricerca, ivi comprese le necessarie attività di supporto e servizio, che concorrono al conseguimento di uno o più obiettivi previsti nelle linee progettuali</p> <p>i) per progetti di ricerca interdipartimentali: un insieme coordinato e integrato di attività di ricerca, ivi comprese le necessarie attività di supporto e servizio, svolte in istituti afferenti a diversi dipartimenti che concorrono al conseguimento di uno o più obiettivi di particolare rilevanza strategica previsti nelle linee progettuali di più dipartimenti</p> <p>l) per progetti di ricerca: attività svolta, con il concorso di una o più competenze disciplinari e/o tecnologiche, per il conseguimento di un obiettivo specifico e concorrente all'obiettivo di un progetto di ricerca o per altro obiettivo coerente con la missione dell'ente;</p>
Art. 2, comma 2	Ove risulti la sussistenza di tali situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, lo stesso provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto al conferimento dell'incarico.
Art.3	Prevedere che nell'individuare l'afferenza di un Istituto ad un Dipartimento, siano formalmente consultati i Ricercatori e Tecnologi attraverso il Consiglio di Istituto
Art. 3	I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR e si avvalgono di una segreteria tecnico-amministrativa per l'esercizio delle proprie competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3, comma 4	<p>4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie in linea con le specificità degli stessi istituti e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale.</p> <p>L'afferenza è determinata dalla collocazione delle attività dell'istituto alle aree progettuali del dipartimento, misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; le aree progettuali del dipartimento di afferenza dovranno contenere le attività più significative dell'istituto rispetto a quelle che ne determinano la partecipazione ad altri dipartimenti.</p>
Art.4	<p>3. Almeno una volta l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività che concorrono alle linee progettuali, per la formulazione di proposte e per il loro aggiornamento. Alla conferenza partecipano i direttori ed i componenti dei consigli di istituto degli istituti, i direttori degli istituti partecipanti alle attività del dipartimento.</p> <p>Sono eventualmente invitati i ricercatori ed i tecnologi ed i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività del dipartimento.</p>

	4. Il direttore di dipartimento, è valutato annualmente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.
Art. 4, comma 1	soppressione della necessità di avere l'autorizzazione preventiva del Direttore di Dipartimento e di Istituto alla presentazione dei progetti da parte del personale (fatti salvi i vincoli imposti da Enti esterni sul numero massimo di progetti presentabili dall'Ente e l'obbligo di informare Istituto e Dipartimento)
Art. 4, comma 1, lettera f	Verifica la coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento. A tal fine redige annualmente apposita relazione a consuntivo per rendicontare i risultati organizzativi e individuali ottenuti nell'anno precedente.
Art. 5, comma 6	La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. I documenti devono essere predisposti seguendo le indicazioni generali indicate nel bando. Sui documenti il presidente acquisisce il parere dei direttori di istituto che lo formulano, a loro volta, inviando i documenti ai ricercatori e tecnologi del loro istituto e acquisendone, entro 15 giorni e per il tramite del Consiglio di istituto, indicazioni di merito. Dalla procedura indicata sono esclusi eventuali candidati alla selezione. Il parere deve intervenire entro quindici giorni dalla richiesta; oltre tale termine il presidente può procedere anche senza il parere. I documenti sono illustrati dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa da parte dei proponenti, nomina il direttore di dipartimento.
Art. 5, comma 6	Prevedere che siano sentiti i Ricercatori e Tecnologi sulla documentazione presentata per le linee strategiche di sviluppo delle attività del Dipartimento
Art. 6 comma 1	Incarico a tempo parziale per i Direttori di Dipartimento, senza obbligo di aspettativa.
Art. 6 comma 2	Non prevedere compenso per i Direttori di Dipartimento f.f.
Art. 6 comma 3	Sostituire il compenso per i Direttori di Dipartimento con un'indennità
Art. 8	Prevedere che il Consiglio Scientifico di Dipartimento sia composto da 7 membri di cui almeno 4 siano eletti dai Ricercatori e Tecnologi degli Istituti afferenti al Dipartimento.
Art. 8	1. Il consiglio scientifico di dipartimento, di cui al comma 8 dell'articolo 12 dello statuto, esprime parere obbligatorio sugli elementi di competenza del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, sulle risorse ad essi affidate e sulla verifica dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi.  2. Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da sette scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento: a) tre componenti sono scelti dal presidente sentito il direttore del dipartimento;

	<p>b) altri quattro componenti sono individuati con procedure elettive dai e tra i ricercatori e tecnologi in servizio presso gli istituti afferenti con modalità, stabilite con delibera del consiglio di amministrazione, atte a garantire ampia partecipazione.</p> <p>3. Le riunioni del consiglio scientifico di dipartimento sono convocate dal direttore di dipartimento che ne propone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori senza partecipare alle votazioni.</p>
Art. 9	Prevedere che il Direttore comunichi semestralmente ai Ricercatori e tecnologi sui progetti finanziati all'Istituto.
Art. 9	e) fornisce comunicazione degli eventi più rilevanti che interessano le attività dell'istituto e del personale e con cadenza almeno semestrale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività, informa direttamente i ricercatori e tecnologi dei progetti finanziati all'Istituto e acquisisce formalmente la loro disponibilità a concorrere agli stessi, fornisce regolare comunicazione circa le sue iniziative volte alla promozione di attività di ricerca e sviluppo riguardo tematiche di interesse;
Art.10	Prevedere di acquisire il parere vincolante dei Ricercatori e tecnologi dell'Istituto sui documenti di sviluppo delle attività dell'istituto presentati dai candidati alla direzione, in merito alla coerenza e fattibilità degli obiettivi previsti.
Art.10	Nello spirito della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea, gli organi decisionali devono tendere all'autogoverno dei ricercatori. Quindi, si propone che la commissione di selezione del Direttore d'Istituto preveda la partecipazione paritaria del Consiglio d'Istituto con un diritto di voto pari al 50% di tale commissione
Art. 10	6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto per il consiglio di amministrazione. I documenti devono essere predisposti seguendo le indicazioni generali indicate nel bando. I documenti sulle linee strategiche ed i curricula dei candidati idonei sono inviati direttamente ai ricercatori e tecnologi dell'istituto interessato che, per il tramite del Consiglio di istituto ed entro 15 giorni dalla ricezione, esprimono un parere di merito circa la coerenza dei documenti e la fattibilità degli obiettivi dagli stessi previsti. Dalla procedura indicata sono esclusi eventuali candidati alla selezione. L'amministrazione acquisisce altresì un parere dal direttore del dipartimento di afferenza. I pareri devono intervenire entro quindici giorni dalla richiesta; oltre tale termine l'amministrazione può procedere anche senza i pareri. Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione da parte dei proponenti, nomina il direttore di istituto.
Art.11	comma 1: Incarico a tempo parziale per i Direttori di Istituto - comma 1: Il limite di 2 mandati va inteso in tutto il CNR e non nel singolo Istituto - comma 3: sostituire il compenso per i Direttori di Istituto con un'indennità
art. 11 comma 1	Il limite di 2 mandati va inteso in tutto il CNR e non nel singolo Istituto
art. 11 comma 1 lettera 1b	Valutazione negativa espressa dal consiglio di amministrazione, con riferimento al parere negativo sui risultati raggiunti espresso, per almeno due anni di seguito, dal Consiglio di Istituto (o dalla maggioranza dei dipendenti afferenti all'istituto) di cui all'articolo 13 comma 1 lettera e) dello statuto; in questo caso il predetto atto di revoca

	può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;
art. 11 comma 3	sostituire il compenso per i Direttori di Istituto con un'indennità
Art. 12	Si propone di mantenere al comma 2 la formulazione del precedente Regolamento di Organizzazione e funzionamento CNR, soprattutto nei casi di particolare dimensione e complessità gestionale della struttura (es. sedi che non si trovano in un'Area di Ricerca), e aggiungere lo stesso richiamo normativo previsto dalla Bozza ai Responsabili di Area ai sensi art.16, comma 2, e) bis Alle sedi secondarie è preposto un responsabile delegato alla gestione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Art.12, comma 4	Si suggerisce di scrivere in modo più chiaro il contenuto cercando di dirimere i seguenti dubbi: - chi costituisce l'unità di controllo interno, chi nomina i componenti; - la frase "sentito il direttore d'istituto" si riferisce al responsabile nominato dal direttore generale o alla costituzione dell'unità di controllo interno; - la ricerca "tra il personale di adeguata professionalità che afferirà al competente ufficio della sede centrale" è riferita all'unità organizzativa di controllo interno oppure al responsabile coordinatore nominato dal direttore generale. Credo sia sufficiente spezzare la frase in più frasi distinte. Vorrei inoltre sottolineare che i segretari amministrativi sono attualmente coordinati dalla Sede Centrale attraverso Circolari molto dettagliate e corsi di contabilità ben fatti. Infine, ma non meno importante, nello stesso articolo è indicato che non è possibile svolgere funzioni gestionali e funzioni di controllo. Attualmente il segretario amministrativo svolge funzioni gestionali e di controllo, suo malgrado, per necessità. Vogliamo ampliare questa irregolarità ad un numero maggiore di dipendenti, cioè a tutti i componenti delle unità di controllo che si andranno a creare? Si pensa davvero che più amministrativi di un Istituto possano svolgere solo funzioni di controllo?  Si propone che l'attività tecnico-amministrativa sia suddivisa in tematiche distinte (ordini, entrate, economale, ecc), e che sia consentita ai componenti dell'Unità di controllo la possibilità di svolgere attività gestionali su alcune tematiche, ed attività di controllo su altre. In tal modo su ciascun componente dell'unità e su ciascuna tematica non si ravviserebbe sovrapposizione di funzioni di gestione e controllo, e si raggiungerebbe l'obiettivo di un controllo più esteso.
Art. 12, comma 4	Specificare le funzioni di controllo e di gestione e precisare se il responsabile della funzione di controllo è figura diversa dal segretario amministrativo. In tal caso si pongono anche problematiche di carattere contrattuale e di eventuali indennità. Si suggerisce di affidare tali ruoli, sia di controllo che di gestione, a personale in possesso di adeguato titolo e livello professionale (almeno funzionario amministrativo o in possesso di laurea in materie
Art. 13	Prevedere consultazione formale dei ricercatori e tecnologi dell'istituto sulla valutazione delle candidature per le associazure, sulle proposte per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione, nonché sulla relazione annuale sui risultati delle attività dell'istituto.

	Prevedere che il Consiglio di istituto possa essere convocato su richiesta di almeno metà dei membri eletti che possono stabilire l'ordine del giorno.
Art. 13	Il CdI esprime un parere circa le spese effettuate dall'Istituto sull'overhead dei progetti - Il CdI esprime parere vincolante sulle Convenzioni stipulate dall'Istituto I 2 punti sopra potrebbero essere aggiunti al comma 1 con ulteriori lettere i) ed l) - Il direttore di istituto, dopo l'approvazione da parte del CdI del resoconto, ne assicura la pubblicità all'interno delle sue strutture, assicurandone la trasmissione al direttore di dipartimento.
Art 13, comma 3	Integrare sempre con due componenti (uno per categoria), i rappresentanti del personale nel Consiglio d'Istituto. <i>Motivazione: assicurare a categorie di personale che sicuramente hanno punti di vista, modi di approcciarsi alla vita lavorativa della Struttura, problemi da affrontare, abbastanza diversi.</i>
Art. 13	b) formula al direttore di istituto, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi, proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze; c) formula proposte al direttore di istituto, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all' articolo 21 d) esprime un parere vincolante, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi, sulle proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto; e) esprime un parere vincolante, sentiti formalmente i ricercatori e tecnologi, sulla relazione annuale dell'istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto;
art. 13 comma 1	Il CdI esprime un parere vincolante circa le spese effettuate dall'Istituto su fondi provenienti dall'Amministrazione e sull'overhead dei progetti
art. 13 comma 1	aggiungere quanto segue: Il Consiglio d'Istituto esprime parere vincolante sulle Convenzioni stipulate dall'Istituto
Art.13, comma 1, lettera b	b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri. b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri afferenti a Sedi diverse. Gli Istituti con meno di cinque Sedi possono avere più di un rappresentante per Sede fatto salvo il fatto che tutte le Sedi abbiano almeno un rappresentante. Con la modifica proposta si intende dare rappresentanza al maggior numero possibile di Sedi. Poiché è successo spesso che alcune Sedi maggiormente popolate hanno legittimamente la possibilità di eleggere, in seno al CdI, due o forse tre rappresentanti mentre le sedi più piccole non riescono ad eleggere nessun rappresentante tra i ricercatori/tecnologi che compongono il CdI.
Art. 13, comma 8	Inserire la non-eleggibilità dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per più mandati. <i>Motivazione: garantire la più ampia rotazione partecipativa del personale tecnico-amministrativo a fronte dell'esiguo numero di rappresentanti della categoria. Evitare quindi le classiche "poltrone a vita".</i>

art. 14 comma 1	prevedere che i fondi necessari per le URT siano a carico dei progetti che le giustificano
Art. 15, comma 3	a) per quanto riguarda i servizi comuni essenziali, attraverso risorse del fondo ordinario provenienti dagli istituti che insistono nell'area; b) per quanto riguarda i servizi comuni aggiuntivi specificamente concordati con gli istituti interessati, da risorse esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area e da quelle provenienti dai servizi di cui al secondo periodo del comma 4.
art. 15 comma 3 a	I fondi esterni degli istituti provenienti da progetti o contratti che i ricercatori riescono ad avere già servono per le spese cogenti degli istituti. I fondi dei ricercatori non possono essere gravati di ulteriori spese. Essendo il CNR un ente PUBBLICO di ricerca, il suo funzionamento a uomo fermo dovrebbe essere garantito dai finanziamenti pubblici.
Art. 16	Per le aree territoriali di ricerca di particolare dimensione e complessità gestionale si ritiene opportuno che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia sempre nominato un responsabile di area e sia evidenziata la separazione dei ruoli e delle competenze rispetto al Presidente</li> <li>• che l'incarico di responsabile di area, conferito dal direttore generale, riguardi le stesse deleghe per tutti i responsabili e sia per tutti quelle di cui ai punti b, c, e, f, g (eviterebbe confusione nella gestione e organizzazione delle aree)</li> </ul> Considerato che le attività del responsabile di area riguarderanno prevalentemente la gestione di contratti accentrati, per garantire l'uniformità di gestione degli stessi a livello delle strutture periferiche, è opportuno che anche le deleghe siano conferite direttamente dalla direzione generale. Per analogia organizzativa, così come previsto per il responsabile della segreteria amministrativa dell'area (art. 18), è opportuno che il responsabile di area oltre ad essere anch'esso scelto tra il personale di adeguata professionalità è opportuno che afferisca al competente ufficio della sede centrale
Art. 16 comma 1	L'incarico di presidente di Area soprattutto dove non sia presente un responsabile di area con tutte le deleghe risulta essere particolarmente gravoso e sovente incompatibile con una buona gestione dell'istituto. Si propone pertanto di allargare la platea dei possibili presidenti di area includendo anche i responsabili di sede secondaria che comunque fanno parte del comitato di area Propongo quindi di modificare il punto 1 nel seguente modo "Il presidente dell'area è nominato con decreto del presidente del CNR, nel quale vengono definite le deleghe a lui attribuite, su proposta del comitato d'area tra i direttori degli istituti dell'area anche con sedi secondarie e i responsabili di sede secondaria. La durata del mandato del presidente è determinata in base all'incarico di direzione o di responsabilità di sede secondaria."
Art.16 comma 1	Il Presidente di Area, per il ruolo complesso e di responsabilità che svolge, deve avere sede di lavoro in area. Non è possibile che sia Presidente di Area il Direttore di un istituto che in area ha solo sede secondaria.
Art.17	Il Comitato d'Area deve essere allargato a una partecipazione paritaria del personale. Si propone pertanto che il personale di un istituto afferente ad un'area elegga un suo rappresentante in tale Comitato.
Art. 17, comma 3	Aggiungere e bis alle deleghe escluse

Art. 17, comma 4	Non è prevista una indennità per il responsabile di area . L'indennità è indispensabile e andrebbe commisurata alle deleghe ricevute soprattutto i risultati Si Propone quindi di aggiungere il punto.
Art. 17, comma 4 bis	Al responsabile di area viene attribuita dal Direttore Generale una indennità composta di una parte fissa in base alle deleghe ricevute e una variabile in base ai risultati
Art. 19.8	<p>La modifica propone una formulazione normativa dall'equivoco significato.</p> <p>Il CNR, infatti, una volta scelto di provvedere alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente tramite un proprio Ufficio legale – che, alle condizioni previste dall'ordinamento professionale, assicuri agli avvocati-dipendenti (iscritti in un apposito albo speciale, previsto dall'art. 15.1.b) una piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente (art. 23) – abbandonerebbe il patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato. Sembrerebbe, pertanto, che o l'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura, salvo i casi di conflitto, o di quello di un proprio Ufficio legale appositamente istituito. Infatti, qualora sia stato autorizzato il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, questo opera <i>ope legis</i> senza che né l'Avvocatura possa rifiutarlo né l'Ente possa non richiederlo. Con specifico riferimento al patrocinio delle Università si è escluso, infatti, che queste possano con proprie norme statutarie o regolamentari modificare i principi fondamentali che regolano il patrocinio dell'Avvocatura statale (v. parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso con nota 9 agosto 2000, n. 82416 e v. conformemente Cass. civile, I, 26 gennaio 2001, n. 1086).</p> <p>Alla luce di queste considerazioni non si comprende né come, con la costituzione di questo Ufficio, possa rimanere fermo il patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 20.1 St. né come l'osservata previsione del ROF possa essere coerente e compatibile con la norma statutaria che affida il patrocinio dell'ente all'Avvocatura dello Stato senza limiti ed eccezioni.</p>
art. 20	Limitare l'assunzione di incarichi dirigenziali ad interim, comunque circoscritti nel tempo, a casi particolari e non generalizzati
Art. 22	1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione e le proposte degli istituti, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera cc) dello statuto
art. 23	<p>Si propone di sostituire il comma 1 ter con l'originario comma 1, in cui l'autonomia dei ricercatori e il ruolo centrale dell'attività di ricerca a tema libero sono sottolineati in modo più chiaro. Quindi:</p> <p>1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea, dell'11 marzo 2005 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, alle attività programmate dall'istituto di appartenenza.</p> <p>Al posto di:</p> <p>1 ter. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea, dell'11 marzo 2005 e degli articoli 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, alle attività programmate dall'istituto di appartenenza e svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero.</p>

Art. 23, comma 1 ter	Indicare espressamente nel testo: “Con riferimento all’autonomia scientifica garantita dalla Carta Europea dei ricercatori ... i ricercatori e tecnologi propongono, svolgono e gestiscono le attività di ricerca che concorrono ai progetti, comprese le attività a tema libero.
Art. 23, comma 4	4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di fornire elementi per la relazione annuale sui risultati dell'attività di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h) dello statuto redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati conseguiti.
Art. 23, comma 5	I ricercatori e i tecnologi, sono valutati <del>periodicamente</del> annualmente secondo il sistema di misurazione e valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia
Art. 23	Aggiungere il comma 6: 6. L’amministrazione, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3- bis dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorrono i ricercatori e tecnologi cui è attribuita una valutazione di eccellenza. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze. Entro il mese di giugno, a conclusione del processo di valutazione della performance, il direttore generale assegna al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al presente comma può accedere a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali a condizione che rinunci al bonus stesso
Art. 24	5 bis. 5. Per i progetti con risorse reperite dall’Istituto, in sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa finale dei progetti di ricerca, l’istituto è tenuto definire, di concerto con il responsabile del progetto, l’utilizzo delle risorse non utilizzate nell’ambito di altri progetti di ricerca che l’istituto ha ancora in essere o che intende proporre
Art. 25	3. Azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca possono essere svolte nel rispetto dei commi 1 e 2 anche da singoli ricercatori o tecnologi, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche dell'Ente
art. 26 comma 3b	Soppressione dell’autorizzazione del Dipartimento a stipulare convenzioni operative
Art. 27	e) parere obbligatorio del Consiglio scientifico.
Art.30	Prevedere la costituzione di una Consulta dei ricercatori e tecnologi (con componenti per ogni dipartimento) con compiti di consultazione obbligatoria sui seguenti temi: a. atti istitutivi o di modifica degli Istituti; b. modalità di finanziamento delle ricerche svolte dai ricercatori; c. definizione dei settori scientifici di afferenza dei ricercatori e per l’assunzione e progressione in carriera; d. bandi di concorso e modalità di costituzione delle commissioni; e. modalità di partecipazione del CNR a dottorati di ricerca; f. disciplina del conferimento degli assegni di ricerca; g. istituzione di unità di ricerca presso terzi ai sensi dell’art. 14.
art. 26 comma 3b	Soppressione dell’autorizzazione del Dipartimento a stipulare convenzioni operative